



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

- Sezione Prima Civile -

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero n. _____ del R.G. dell'anno _____ avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente

t r a

_____ nato a _____ il _____ e _____ nata a _____

_____) il _____ elettivamente rappresentati e difesi in forza di procura in atti dell' Avv. _____

_____ , presso il cui studio elett.te domiciliario in _____ alla _____ , _____ , _____

- opponente -

e

_____ , in persona del legale rapp.te p.t. P.Iva e iscrizione Registro Imprese di _____ n. _____ , rappresentata e difesa in virtù del procura in atti dall'Avv. _____ e come in atti dom.ta

- opposta -

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ e _____ proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _____ emesso in data _____ dall'instestato Tribunale in favore della _____ , con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € _____ oltre interessi legali, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in esecuzione di contratto di finanziamento.

Parte opponente chiedeva revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto poiché basato su un contratto di finanziamento con tassi di interesse ultralegali ed usurari nonché anatocistici e quanto alla posizione di _____ ella contestava l'aver mai sottoscritto alcun contratto di fideiussione, disconoscendo la documentazione prodotta da controparte.



Regolarmente si costituiva in giudizio _____ in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo preliminarmente concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto ed i termini ex art.183 c.p.c., rigettate ulteriori richieste istruttorie stante la natura documentale della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del _____, con i termini ex art. 190 c.p.c.

*

Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Nel merito, non può innanzitutto trovare accoglimento l'eccezione relativa all'applicazione di tassi ultralegali ed usurari, nell'ambito del contratto di finanziamento, in quanto non corroborata da alcun elemento probatorio oltre che in virtù della sua genericità.

Quanto poi alle censure mosse dagli opposenti si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "*Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo*" (cfr., ex multis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez. un., 22.5.2012, n. 8077).

Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui "*Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere*" (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).

In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.

Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).



Applicando tali principi al caso di specie non può non rilevarsi la assoluta genericità delle contestazioni formulate dagli attori.

In secondo luogo, va rilevata la carenza probatoria da cui è affetta la domanda proposta, in relazione all'assolvimento del proprio onere documentale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

E' *ius receptum* che in tema di interessi usurari, quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario, producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento (cfr Tribunale Roma, sez. VIII, 08/06/2013, n. 12523; Tribunale Milano, sez. VI, 26/03/2010, n. 4015 Cass. n. 8742/2001; sentenza n. 11706/2002). La produzione dei Decreti Ministeriali, essenziale sotto il profilo della prova della usurarietà del tasso d'interesse pattuito non può essere surrogata da una perizia di parte, quale atto di formazione unilaterale.

Né tale onere avrebbe potuto essere soddisfatto attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale – come noto - non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta.

Infine, quanto alla validità del c.d. ammortamento alla francese, si richiama la recentissima giurisprudenza di merito secondo cui *“È escluso che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo”* (cfr. ex multis Tribunale Roma sez. XVII, 01/08/2019, n.15943; conf. Tribunale Arezzo, 27/08/2019, n.685).

Quanto poi all'eccezione di indeterminatezza del Taeg, si richiamano le medesime argomentazioni di cui supra in punto di assoluta genericità della relativa eccezione.

Infine, con riguardo al disconoscimento operato dalla [redacted], a prescindere dalla qualificazione del rapporto giuridico nei termini di fideiussione ovvero di “coobbligazione” assunta a latere dell'obbligazione principale, va evidenziato che l'opposta ha prodotto in giudizio il relativo contratto, sebbene in copia, recante sottoscrizione a nome di [redacted]. A fronte di siffatta documentazione, la contestazione operata dall'opponente non può che tacciarsi di eccessiva genericità, sia sotto il profilo della difformità della copia fotostatica all'originale sia sotto il profilo della genuinità della sottoscrizione ivi apposta (cfr. La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale



della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale" – Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ed ancora: “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti” – Cass. S ez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012).

Quanto precede conduce al rigetto della domanda, con conferma del D.I n. da intendersi definitivamente esecutivo.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate e del mancato espletamento di ulteriori attività istruttorie.

P.Q.M.

Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
- 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, quantificate nell'importo di euro , oltre iva, se dovuta, c.p.a e rimborso forfettario.

Così deciso in Nocera Inferiore, 31.07.2023

IL GIUDICE

Dott.ssa Aurelia Cuomo

